Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO UGGIATE TREVANO

Via Roma 2 - 22029 UGGIATE CON RONAGO (CO)
Tel. 031 948743 e-mail: *COIC83300V@istruzione.it* pec: *COIC83300V@pec.istruzione.it*
Cod. Fis. 80012380137 cod. mecc. COIC83300V *https://www.icuggiatetrevano.edu.it*

Scuola Secondaria Statale di 1° Grado "G.B. Grassi" Via Roma 6- Uggiate con Ronago Tel. 031 948997	Scuola Primaria "Anna Frank" Via Roma 2- Uggiate con Ronago Tel. 031809478	Scuola Primaria "Giorgio Perlasca" Viale Unità d'Italia 1- Bizzarone Tel. 031809000	Scuola Primaria "Carlo Collodi" Vi Milano 9- Uggiate con Ronago Tel. 031980377

Prot. 0002549/I.1

Uggiate con Ronago, 08/04/2025

Circ. N. 32

Al personale a T.D.
Alla DSGA
Al sito web

Oggetto: Ferie del personale con contratto a tempo determinato – Nota MIM n. 33016/2025

Il Dirigente scolastico

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
VISTA la nota MEF — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruite") nell'a.s. 2012/13;
VISTO l'art. 13 del CCNL 29/11/2007;
CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;
VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cuí si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;
VISTA la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";
CONSIDERATO che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO

VISTA l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715/24 che ha enunciato il seguente principio di diritto: "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle lezioni ha diritto all' indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all' indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna e soprattutto l'art 5 comma 8 del dl n. 95 del 2012, deve essere interpretata in senso conforme all' art 7 della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una formazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno";
CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia 14 maggio 2024, n. E1.2024.0388005, avente oggetto: "Determinazione del calendario scolastico regionale per l'anno 2024-2025";
DATO ATTO che il calendario proposto dalla Regione Lombardia è così formulato:

12 settembre 2024	data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado
7 giugno 2025	data di fine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

Sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado:

23 dicembre 2024 – 06 gennaio 2025	Vacanze Natalizie
01 marzo - 4 marzo 2025	Vacanze Di Carnevale
17 aprile - 22 aprile 2025	Vacanze Pasquali
23 e 24 aprile 2025	Sospensione attività didattica deliberata dal CdI
02 maggio 2025	Ponte Festa del Lavoro deliberato dal CdI

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 101 del 22/05/2024 con cui è stato approvato il calendario scolastico dell'Istituto per l'a.s. 2024/25;
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti del 10/05/2024 con cui è stato approvato il piano annuale delle attività per l'a.s. 2024/25;
CONSIDERATA la nota MIM n. 33016/2025;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

INVITA

Il personale in servizio con contratto a tempo determinato:

- a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, specificando le date, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività;
- a leggere con attenzione la Nota MIM n. 33016/2025, quivi allegata.

AVVISA

Il personale con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Francesco COCQUIO
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa)

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO